



Consiglio Regionale della Calabria
Presidente Gruppo Consiliare
UDC

***AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA***

Proposta di legge

Recante

**ABROGAZIONE DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE
REGIONALE 31 MAGGIO 2019, N. 13.
AVENTE AD OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DEGLI
ASSEGNI VITALIZI DIRETTI, INDIRETTI E DI REVERSIBILITA' E
ADEGUAMENTO AL D.L. N. 174/2012 CONVERTITO IN LEGGE N
213/2012" E DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2020, N. 5**

Reggio Calabria lì 31/05/2020

**Il Consigliere Regionale
Giuseppe Graziano**



Relazione

Con l'avvenuta approvazione della Legge Regionale n 13/2019 la Regione Calabria ha provveduto alla rideterminazione e ricalcolo degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità procedendo all'adeguamento della normativa indicata come disposto dal D.L. n 174/2012 convertito in Legge n 213/2012.

Nel caso di specie la citata Legge Regionale ha fatto propri i criteri di adeguamento al D.L. n 174/2012 convertito in Legge n 213/2012 come sancito in data 03.04.2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Al fine di motivare al meglio la richiesta di abrogazione del comma 4 dell'art 7 della legge regionale n. 13/2019 si ripropone l'iter legislativo che ha preceduto la relativa proposta di legge:

Nella seduta del 3 Aprile 2019 i membri della Conferenza Stato Regioni- Province autonome di Trento e Bolzano hanno inserito il seguente punto di discussione:

- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

L'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 3 aprile 2019 – Repertorio atti n 56/CRR, ha previsto la rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente, di Assessore o di Consigliere di una Regione o di una Provincia Autonoma, in virtù della quale i provvedimenti normativi di ciascuna regione, nella materia trattata, sono adottati nel rispetto dei parametri e dei criteri ivi indicati, assicurando la riduzione ed il contenimento della spesa pubblica.

Preso atto della esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 965-966-967 della legge 145 del 2018, durante la seduta della citata conferenza del 3/4/2019, i rappresentanti delle Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica ed in particolare alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni CONCORDANDO il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1 commi 965/966 della Legge n 145/2018 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Tra le altre cose in particolare l'Intesa raggiunta ha riguardato la rideterminazione degli assegni vitalizi in corso di erogazione, e di quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti

previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo

La Regione Calabria con la Legge Regionale 31 maggio 2019, n. 13 pubblicata nel B.U.R. Calabria del 3 giugno 2019 n 61 ha provveduto alla rideterminazione e al ricalcolo degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità.

Con la Legge n 13/2019 la regione Calabria ha introdotto la nuova disciplina relativa al trattamento previdenziale basato sul metodo contributivo e modificato la precedente Legge Regionale n 3/1996 garantendo l'armonizzazione delle rispettive normative regionali e facendo proprio lo schema del comune testo di legge attuativo disposto con l'articolo 2 comma 1 lett. m del D.L. n 174/2012 come convertito in legge 213/2012.

La L.R. n 13 del 2019, ripercorrendo le linee guida concordate in sede di Conferenza Stato Regioni ha introdotto la c.d. indennità differita calcolata con il metodo di calcolo contributivo, quindi in base a quanto effettivamente versato dal Consigliere.

Se, l'adeguamento normativo è avvenuto per ciò che concerne lo schema comune del testo di legge adottato, al contrario, non è intervenuto, come doveva, l'adeguamento normativo alla omologa normativa assunta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica per ciò che concerne i requisiti occorrenti per aver diritto alla indennità a carattere differito.

In particolare si vuole fare riferimento all'articolo 7 comma 4 della Legge n 13 del 2019 che di recente è stato oggetto di abrogazione parziale ai sensi della L.R. n 5/2020.

Il testo originario dell'articolo 7 comma 4 della L.R. n 13/2019 dispone che:

Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata.

Con la presente proposta di legge il suddetto Comma 4 viene abrogato, poiché si ritiene di doversi uniformare a quanto disposto dalla normativa per i parlamentari. Infatti il citato Comma 4 dispone che il diritto alla corresponsione della indennità differita maturi anche se il consigliere non ha svolto "effettivamente e per cinque anni" l'attività per cui è stato eletto, ma semplicemente abbia provveduto al versamento delle quote di contributi per il tempo occorrente al completamento del quinquennio.

Nel 2014 è stato adottato un ordine del giorno della Conferenza dei Presidenti delle Assemblée Legislative delle Regioni e delle Province Autonome volto ad individuare parametri minimi per le leggi regionali da adottare sull'istituto dell'assegno vitalizio con l'obiettivo di disporre un quadro interregionale omogeneo. Nel citato ordine del giorno si prevede che:

“a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale l’assegno vitalizio compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 65 anni di età e che abbiano corrisposto il contributo per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale.

Il suddetto ordine del giorno alla luce del disposto dell’articolo 7 comma 4 è stato completamente disatteso.

Con l’approvazione dell’articolo 7 comma 4 la Regione Calabria non solo non si è adeguata appieno così come previsto dal D.L. n 174/2012 convertito in legge n 213/2012 ma si è totalmente discostata dalle disposizioni per l’omologa materia riguardanti i parlamentari che fra i requisiti per l’accesso prevede che il diritto alla pensione dell’ex parlamentare scatta, non al termine della legislatura, **ma al compimento del 65 anno di età ed a condizione che abbia maturato almeno cinque anni di mandato parlamentare effettivo** .

Analoghe misure sono state assunte in riferimento ai Senatori che dal 1° gennaio 2012 sono destinatari di un nuovo trattamento previdenziale che si basa sul sistema di calcolo contributivo.

In definitiva il diritto al trattamento pensionistico si matura al conseguimento di un duplice requisito: anagrafico e contributivo, **ovvero svolgimento del mandato per almeno cinque anni effettivi e compimento del 65° anno di età.** Per ogni anno di mandato oltre al quinto il requisito anagrafico è diminuito di un anno sino al minimo inderogabile di 60 anni.

Secondo l’adeguamento normativo, il trattamento previdenziale dei parlamentari viene quindi equiparato a quello dei lavoratori dipendenti e la medesima normativa viene applicata anche alle Regioni sia a statuto speciale che ordinario unitamente alle Province Autonome di Trento e Bolzano e ai relativi consiglieri. Qualora le Regioni non si adeguino alla normativa dei parlamentari è prevista la decurtazione dei trasferimenti statali loro spettanti.

La norma richiamata di cui si chiede l’abrogazione non rende del tutto concreta la riduzione dei costi istituzionali che al contrario era il fine da raggiungere con l’adeguamento al D.L. n 174/2012 convertito in Legge 213/2012.

In considerazione di quanto relazionato, si rende necessaria l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 7 e l’adeguamento alla omologa normativa nazionale vigente riferita alla posizione contributiva di parlamentari e senatori. Di conseguenza si rende necessario anche l’abrogazione della Legge Regionale 26 maggio 2020 n. 5 “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, n. 13. Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012”

Relazione Economico - Finanziaria

La presente Legge modifica norme regionali di carattere ordinamentale e la abrogazione dell’articolo 7 comma 4 della L.R. n 13/2019 non comporta maggiori e/o nuovi oneri a carico del Bilancio Regionale.

ARTICOLO 1
(Modifiche alla legge regionale 13/2019)

- 1) L'art 7 della legge regionale n 13 2019 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al D.L. 174/2012 convertito in Legge n 213/2012) è così modificato:
 - a) E' abrogato il comma 4

ARTICOLO 2

- 1) La legge regionale 29 maggio 2020 n. 5 “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2019, n. 13. Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012” è abrogata

ARTICOLO 3
(Clausola di Invarianza Finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il Bilancio regionale.

ARTICOLO 4
(Entrata in Vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Giuseppe Graziano

